

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

Criteria per l'attribuzione dei benefici finanziari a sostegno degli interventi di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, e modalità di erogazione e rendicontazione.

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTE** le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” e successive modificazioni ;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021;
- VISTA** la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021;
- VISTA** la legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 “Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale”;
- VISTO** il comma 1 dell'art. 2 “Interventi a titolarità regionale”, della citata legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, che stabilisce: “*Nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge e ad integrazione degli strumenti già previsti dalla legislazione vigente, la Regione promuove e sostiene, mediante un bando pubblico destinato a sostenere il potenziamento o l'avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizioni di povertà*”:
- a) *misure d'intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare;*
 - b) *azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema;*
 - c) *azioni a sostegno delle persone in condizione di isolamento ed esclusione sociale.*
- VISTO** altresì, il comma 3 dell'art. 2, che sancisce: “*Gli interventi di cui al comma 1, lettera b) “azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema”, sono realizzati dagli enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni operanti nel territorio regionale e possono consistere nell'accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale ove rilevata l'oggettività e contingente condizione di bisogno degli interessati, nelle more della presa in carico da parte dei competenti servizi sociali*”;

- VISTO** il D.D.G. del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1514 del 23 luglio 2021 “*Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 a valere del POC - SICILIA 2014/2020, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, e della deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 15 dicembre 2020*”, con il quale, a seguito della rinuncia da parte di alcuni Comuni dell'Isola, è stato dichiarato che le somme non utilizzate in quota POC di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del medesimo decreto, pari complessivamente a € 7.588.854,00, vanno a costituire copertura finanziaria della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16;
- VISTA** la nota in uscita dell'Assemblea Regionale Siciliana prot. 6571 del 9/12/2021 con la quale comunica che la VI Commissione legislativa, nella seduta n. 322 del 7 dicembre 2021, ha espresso il proprio parere favorevole;
- RITENUTO** di dovere destinare € 5.000.000,00 per la “*Misura di intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16*”, in favore degli Enti elencati nell'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, operanti nel territorio regionale da almeno 10 anni e già operanti nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) consistenti nell'erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione;
- RITENUTO** di dare esecuzione alla legge regionale sopra citata del 3 luglio 2021, n. 16, articolo 2, comma 1, lettera b) e di dovere determinare criteri per l'attribuzione dei benefici finanziari a sostegno degli interventi di cui alla lettera b) sopra citata come sotto riportati:
- **attività dimostrata e/o dichiarata nell'accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale;**
 - **rilevata oggettiva e contingente condizione di bisogno degli utenti interessati;**
 - **presa in carico da parte dei competenti servizi sociali;**
- RITENUTO** di dovere stabilire i criteri specifici per l'accesso al beneficio finanziario tenendo conto dei seguenti elementi riferiti al triennio 2018/2019/2020 e fino al 3° trimestre 2021:
- numero sedi di accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale;
 - numero di anni di attività nel settore almeno cinque anni richiesti per l'accesso ai benefici;
 - numero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema in regime di accoglienza negli ultimi tre anni di attività distinti per anno ed in aggiunta il periodo 1/1/2021 – 30/9/2021;
 - titolo di proprietà o contratto di locazione o comodato d'uso degli immobili adibiti ad accoglienza;
 - numero di operatori, volontari e non, divisi nelle varie sedi di accoglienza, divisi per anno ed in aggiunta il periodo 1/1/2021 – 30/9/2021;
 - il numero dei soggetti indigenti e in condizione di marginalità estrema accolti temporaneamente in regime di ricovero presso le strutture sia a carattere residenziale che semiresidenziale;

- importo somme percepite provenienti da dichiarazione del cinque per mille nell'ultimo triennio, diviso per anno 2018/2019/2020;
- attestazione di accettazione delle modalità di rendicontazione le cui linee guida saranno stabilite dal Dipartimento con successivo provvedimento.

CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse sarà effettuata in rapporto direttamente e/o inversamente proporzionale alle singole voci sopra dichiarate;

RITENUTO altresì, di dovere determinare le modalità di erogazione del beneficio finanziario come di seguito specificato:

- Prima tranche, pari al 60% del totale del contributo concesso: erogata a seguito dell'emanazione dell'atto di impegno delle somme necessarie alla liquidazione dei benefici e previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, dell'Informazione Antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- Seconda tranche, pari al 40% del totale del contributo concesso: erogata a saldo e a seguito della presentazione, da parte degli Enti beneficiari, della rendicontazione del contributo complessivo concesso dopo la puntuale verifica delle spese sostenute e liquidate, nonché della regolarità della documentazione amministrativa presentata (previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, della Informazione Antimafia ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

D E C R E T A

Articolo 1

Per le motivazioni in premessa specificate cui si rimanda, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, in esecuzione della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 “*Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale*” è adottata la “*Misura di intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, pari a €.* **5.000.000,00** a sostegno degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della predetta legge, in favore degli Enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni operanti nel territorio regionale aventi i seguenti requisiti:

- **attività dimostrata e/o dichiarata nell'accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale;**
- **rilevata oggettiva e contingente condizione di bisogno degli utenti interessati;**
- **presa in carico da parte dei competenti servizi sociali.**

Articolo 2

Sono stabiliti i criteri specifici per l'accesso al beneficio finanziario tenendo conto dei seguenti elementi:

- numero sedi di accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale;
- numero di anni di attività nel settore almeno cinque anni richiesti per l'accesso ai benefici;
- numero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema in regime di accoglienza negli ultimi tre anni di attività distinti per anno ed in aggiunta il periodo 1/1/2021 – 30/9/2021;
- titolo di proprietà o contratto di locazione o comodato d'uso degli immobili adibiti ad accoglienza;
- numero di operatori, volontari e non, divisi nelle varie sedi di accoglienza, divisi per anno ed in aggiunta il periodo 1/1/2021 – 30/9/2021;

- il numero dei soggetti indigenti e in condizione di marginalità estrema accolti temporaneamente in regime di ricovero presso le strutture sia a carattere residenziale che semiresidenziale;
- importo somme percepite provenienti da dichiarazione del cinque per mille nell'ultimo triennio, diviso per anno 2018/2019/2020;
- attestazione di accettazione delle modalità di rendicontazione le cui linee guida saranno stabilite dal Dipartimento con successivo provvedimento.

Articolo 3

Le modalità di erogazione del beneficio finanziario sono così stabilite:

- Prima tranche, pari al 60% del totale del contributo concesso: erogata a seguito dell'emanazione dell'atto di impegno delle somme necessarie alla liquidazione dei benefici e previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, dell'Informazione Antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- Seconda tranche, pari al 40% del totale del contributo concesso: erogata a saldo e a seguito della presentazione, da parte degli Enti beneficiari, della rendicontazione del contributo complessivo concesso dopo la puntuale verifica delle spese sostenute e liquidate, nonché della regolarità della documentazione amministrativa presentata (previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, della Informazione Antimafia ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

Articolo 4

Con successivo provvedimento saranno emanate, se pur in forma semplificata, le linee guida analoghe a quelle emanate con nota prot. n. 29972 del 6 ottobre 2020, del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Articolo 5

Con successivo provvedimento presidenziale, su proposta dell'Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali ed il Lavoro, verrà adottato l'Avviso generale di selezione, in esecuzione della citata legge regionale 13 luglio 2021, n. 16.

Palermo, 20/12/2021

IL PRESIDENTE
MUSUMECI